

Prot. GHS del 06 LUG. 2023



Procura della Repubblica

presso il Tribunale

BARI

Terzo Dipartimento

Ufficio Affari Civili

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DELL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA FAMILIARE AI SENSI DELL'ART. 6 D.L. 12.9.2014, N. 132 CONV. DA L. 10.11.2014, N. 162 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 149, 10.10.2022.

PREMESSA

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO VIGENTE (dopo la c.d. Riforma Cartabia)

Art. 6 D.L. n. 132, 12.9.2014

Convenzione di negoziazione assistita da avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti.

1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni.

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e' trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati di tutte le parti il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il

termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza e lo comunica a tutte le parti. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.

2-bis. L'accordo e' trasmesso con modalit  telematiche, a cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l'autorizzazione. Il Procuratore della Repubblica, quando appone il nullaosta o rilascia l'autorizzazione trasmette l'accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti.

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonch  i procedimenti per la disciplina delle modalit  di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni gi  determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica. Gli eventuali patti di trasferimento immobiliari contenuti nell'accordo hanno effetti obbligatori. Nell'accordo si da' atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilit  di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

3-bis. Quando la negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile, le parti possono stabilire, nell'accordo, la corresponsione di un assegno in unica soluzione. In tal caso la valutazione di equit    effettuata dagli avvocati, mediante certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell'articolo 5, ottavo comma, della legge 1  dicembre 1970, n. 898.

3-ter. L'accordo, munito di nullaosta o di autorizzazione, e' trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto uno degli avvocati, che ne cura la conservazione in apposito archivio. Il Consiglio dell'ordine, se richiesto, rilascia copia autentica dell'accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell'accordo e' disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo

7 marzo 2005, n. 82.

4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo,   applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede e' competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:

"g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio";

b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:

"h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio";

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

"d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio".

La recente riforma c.d. Cartabia pone la necessità di rivisitare le linee guida adottate con provvedimento prot. n. 8772 del 19.10.2022 che, pertanto, sentito il Consiglio dell'Ordine forense di Bari, si sostituiscono con le seguenti.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte.

Esso può concernere la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l'affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la modifica delle precedenti condizioni di affidamento e mantenimento dei figli, il mantenimento dei figli maggiorenni ed eventuali modifiche successive, la determinazione degli alimenti ed eventuali modifiche successive, nonché lo scioglimento dell'unione civile e sue eventuali modifiche successive.

UFFICIO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA COMPETENTE

L'Ufficio della Procura della Repubblica competente per territorio per l'approvazione dell'accordo deve essere individuato nel luogo di residenza o domicilio di una delle parti per la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, il mantenimento dei figli maggiorenni ed eventuali modifiche successive, la determinazione degli alimenti ed eventuali modifiche successive, lo scioglimento dell'unione civile ed eventuali modifiche (art. 473 bis.51 c.p.c.); nel luogo di residenza abituale del minore per le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori (art.473 bis.11 c.p.c.).

TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ACCORDO

L'accordo, unitamente alla attestazione di conformità all'originale ed alla documentazione successivamente indicata, dovrà essere inviato da uno degli avvocati che ha sottoscritto l'atto all'indirizzo p.e.c. della Segreteria Affari Civili della Procura della Repubblica

(civile.procura.bari@giustiziacert.it.) e a quello degli altri avvocati che hanno assistito le parti nella procedura di negoziazione assistita.

In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica entro il termine di dieci giorni dalla data della sua conclusione. L'osservanza del termine è condizione essenziale per il rilascio dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Allo stesso modo, in assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, indipendentemente dal silenzio della legge, si pone la necessità di fissare un termine per garantire l'attualità delle condizioni dell'accordo che, pertanto, deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica entro venti giorni dalla data della sua conclusione.

RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Il Pubblico Ministero provvederà a rilasciare il nulla osta o l'autorizzazione, senza ritardo.

Quando il flusso telematico delle comunicazioni, previsto dall'art. 6 comma 2 bis sopra indicato, sarà strutturato, la Segreteria Affari Civili della Procura della Repubblica comunicherà a mezzo p.e.c. a tutti gli avvocati interessati il provvedimento autorizzativo o di diniego, con sottoscrizione digitale del Pubblico Ministero. Nel frattempo, in linea con la circolare ministeriale trasmessa l'1 marzo 2023, l'originale dell'accordo con il provvedimento del Pubblico Ministero dovrà essere ritirato dall' Avvocato o da un suo delegato presso la medesima segreteria.

Il diniego di nulla osta determina l'archiviazione del procedimento.

Il diniego di autorizzazione determina la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale.

Se le ragioni del diniego saranno ritenute emendabili, il Pubblico Ministero potrà condizionare il diniego del nulla osta o dell'autorizzazione alla mancata integrazione/correzione entro giorni 10 dalla comunicazione alle parti.

Il termine di dieci giorni, previsto dall'ultima parte del comma 3° dell'art. 6 sopra indicato, per la trasmissione dell'accordo di negoziazione assistita all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto, decorrerà dalla data di consegna dell'atto come certificata dalla Segreteria al momento del ritiro ovvero dalla data di ricezione della p.e.c. contenente il provvedimento autorizzativo da parte dell'avvocato incaricato della trasmissione al Comune.

REQUISITI NECESSARI DELL'ACCORDO

- A) L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere concluso tra i coniugi necessariamente assistiti ognuno da uno o più Avvocati, i quali non possono essere partecipi di una stessa società di Avvocati o associazione professionale o esercitare negli stessi locali e collaborare professionalmente in maniera non occasionale.
- B) Allo scopo di consentire al Pubblico Ministero la verifica della sua competenza territoriale e delle altre condizioni previste dalla norma, gli Avvocati devono:
 - 1) indicare l'attuale residenza o domicilio delle parti per la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, la determinazione degli alimenti, il mantenimento dei figli maggiorenni, lo scioglimento dell'unione civile ed

eventuali modifiche; ovvero l'abituale residenza dei figli nati fuori del matrimonio per le modalità del loro affidamento e mantenimento;

2) dare atto che

- hanno tentato di conciliare le parti;
- hanno informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare;
- in caso di presenza di figli minori, hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori;

3) assicurarsi che l'accordo

- sia datato senza cancellature e interlineazioni che non siano espressamente approvate dalle parti con sottoscrizione autenticata dai rispettivi Avvocati;
- sia sottoscritto dalle parti e dagli Avvocati che le assistono;
- rechi la certificazione a cura degli Avvocati della autografia delle firme delle parti (nell'ipotesi di cui all'art. 2 bis D.L. 132/14, 'negoziazione assistita in modalità telematica', la autentica della sottoscrizione delle parti sarà certificata dagli avvocati con firma digitale, mantenendo le modalità di trasmissione dell'accordo via p.e.c.);
- rechi la certificazione a cura degli Avvocati della conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico;
- rechi la certificazione, da parte degli Avvocati, della valutazione di equità dell'assegno corrisposto in unica soluzione, nei casi indicati dal comma 3 bis dell'art. 6 sopra indicato;
- dia atto che i genitori hanno ascoltato e tenuto conto dei bisogni e delle opinioni dei loro figli.

C) Allo scopo di consentire al Procuratore della Repubblica la valutazione della rispondenza dell'accordo all'interesse dei figli ovvero della opportunità di procedere al loro ascolto, l'accordo deve contenere:

- Nell'ipotesi di collocamento prevalente, l'indicazione dell'ammontare del contributo perequativo al mantenimento del/i figlio/i che il genitore non collocatario è obbligato a versare. Per le spese straordinarie le parti si riporteranno, di regola, alle modalità di computo previste dal Protocollo di intesa vigente in materia di spese straordinarie familiari adottato dal Tribunale di Bari;
- l'indicazione delle cadenze degli incontri con il genitore non convivente; onde prevenire contenziosi successivi in fase di esecuzione, l'indicazione in parola dovrà essere contenuta, seppur in via residuale ed in presenza di minori infrasedicenni, anche nei casi in cui si convenga quale regola generale quella dei c.d. incontri liberi;

D) Nei casi in cui l'accordo sia finalizzato alla soluzione consensuale della cessazione degli effetti civili o dello scioglimento del matrimonio, allo scopo di consentire la verifica della sussistenza della condizione di cui all'art. 3 comma 1°, n. 2), lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, le parti devono dichiarare espressamente nell'accordo, e documentare con le modalità di seguito precisate, che la separazione si è protratta ininterrottamente da:

- almeno dodici mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale o al giudice relatore designato nella procedura di separazione personale o suo equipollente di legge;
ovvero

- almeno sei mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale o al giudice relatore designato nella procedura di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale o suo equipollente di legge;
ovvero
- almeno sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati;
ovvero
- almeno sei mesi dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ACCORDO

A) Assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti

Separazione personale:

Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;

Modifica delle condizioni di separazione personale:

Copia autentica del verbale di separazione personale con decreto o sentenza di omologa;

oppure

copia autentica della sentenza di separazione;

oppure

copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162;

oppure

copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello stato civile ex art. 12 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162.

Cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio:

1) Estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;

2) Copia autentica del verbale di comparizione presidenziale o in camera di consiglio in sede di separazione personale;

3) Copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto o sentenza di omologa;

oppure

copia autentica della sentenza di separazione;

oppure

copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162;

oppure

copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello stato civile ex art. 12 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162.

Modifica relativa alle condizioni di divorzio

Copia autentica della sentenza di divorzio;

oppure

copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162;

oppure

copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello stato civile ex art. 12 D.L. cit..

B) Presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti

Separazione personale:

- 1) Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;
- 2) Dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

Modifica delle condizioni di separazione personale:

- 1) Copia autentica del verbale di separazione personale con decreto o sentenza di omologa
ovvero
copia autentica della sentenza di separazione;
ovvero
copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162
- 2) Dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

Cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio:

- 1) Estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;
- 2) Copia autentica del verbale di comparizione presidenziale o in camera di consiglio in sede di separazione personale;
- 3) Copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto o sentenza di omologa
ovvero
copia autentica della sentenza di separazione;
ovvero
copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162
- 4) Dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

Modifica relativa alle condizioni di divorzio

- 1) Copia autentica della sentenza di divorzio;
ovvero
copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12.9.2014, n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014, n. 162;
- 2) Dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

Disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio

Dichiarazione dei redditi dei genitori relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

Modifica della disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio

- 1) Precedente accordo o provvedimento oggetto di modifica con attestazione di conformità;
- 2) Dichiarazione dei redditi dei genitori relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

Disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio

Dichiarazione dei redditi dei genitori e del figlio maggiorenne relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

Modifica della disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio

- 1) Precedente accordo o provvedimento oggetto di modifica con attestazione di conformità;
- 2) Dichiarazione dei redditi dei genitori e del figlio maggiorenne relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

Determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente

Dichiarazione dei redditi dei genitori e del figlio maggiorenne relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

Modifica dell'assegno di mantenimento corrisposto dai genitori al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente

- 1) Precedente accordo o provvedimento oggetto di modifica;
- 2) Dichiarazione dei redditi dei genitori e del figlio maggiorenne relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle tre ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

C) Alimenti

Determinazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile

La produzione documentale è facoltativa;

Modifica degli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 del codice civile

Precedente accordo o provvedimento da modificare con attestazione di conformità;

D) Unioni civili

Scioglimento dell'unione civile

Atto integrale dell'unione civile rilasciato dal Comune in cui è stata celebrata l'unione civile recante l'annotazione della dichiarazione, congiunta o disgiunta, della volontà di scioglimento dell'unione

civile (la richiesta di nulla osta deve essere presentata decorsi almeno tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione).

Modifica relativa alle condizioni di scioglimento dell'unione civile

Copia autentica dell'accordo di scioglimento dell'unione civile raggiunto con negoziazione assistita.

Si allega una scheda di sintesi che deve essere compilata e abbinata all'accordo al fine di rendere più fluida la procedura.

Si dispone che il presente provvedimento sia pubblicato, unitamente alla scheda di sintesi sul sito *internet* della Procura della Repubblica di Bari e comunicato al Consiglio dell'Ordine Forense di Bari per la sua diffusione.

Bari, 6 luglio 2023

Il Procuratore della Repubblica
Roberto Rossi

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto
Ciro Angelillis

Per adesione
Il Presidente dell'Ordine forense di Bari
Salvatore D'Aluiso